

**FOGLIO INFORMATIVO AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE**  
 NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

**INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO**
**ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA**

Sede sociale in Roma Via Campo Marzio 46 00186 ROMA - Capitale Sociale € 12.500.000 interamente versato - Riserve al 30/04/2009 € 3.380.449  
 Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1  
 Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
 Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it) - email:info@iblbanca.it - n. fax: 06/6845955

**CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO**
**PRODOTTO**

"AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE"

**DEFINIZIONE E FUNZIONE ECONOMICA**

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, **una somma di denaro**, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.  
 Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).  
 Per le aperture di credito garantite da ipoteca, il correntista concede ipoteca sui beni immobili.  
 Per aperture di credito garantite da titoli e merci il correntista concede pegno su titoli e/o merci.

**DURATA**

L'affidamento può essere concesso a revoca o a tempo indeterminato.

**RISCHI TIPICI**
**VARIAZIONI CONDIZIONI**

La possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre commissioni e spese del servizio).  
 In tal caso il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla comunicazione di variazione.

**CONTI CORRENTI COINTESTATI**

In caso di conto corrente cointestato, la possibilità che l'intero saldo venga interamente utilizzato da uno degli intestatari in maniera autonoma ed all'insaputa del cointestatario.

**CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE**
**ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE**
**CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI**
**INTERESSI**

|  |  |
|--|--|
| TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE<br>TASSO DEBITORE ANNUO EFFETTIVO<br>Per scoperti di valuta o saldi debitori nel limite di fido                        | Secondo le condizioni applicate sulla tipologia di conto corrente rilevabile dal relativo Foglio Informativo |
| TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE<br>TASSO DEBITORE ANNUO EFFETTIVO<br>Per scoperti di valuta o saldi debitori su conti non affidati o eccedenti il fido | Secondo le condizioni applicate sulla tipologia di conto corrente rilevabile dal relativo Foglio Informativo |
| PERIODICITA' CAPITALIZZAZIONE INTERESSI CREDITORI E DEBITORI<br>Base calcolo per interesse anno civile – 365 giorni                                  | Trimestrale  |

**COMMISSIONI E SPESE**

|  |  |
|--|--|
| COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO (CMS)<br>Applicabile nei casi in cui sia stato concesso un affidamento su conto corrente ed al contempo il saldo su detto conto corrente presenti un scoperto continuativo di almeno 30 giorni consecutivi.  | Secondo le condizioni applicate sulla tipologia di conto corrente rilevabile dal relativo Foglio Informativo       |
| COMMISSIONI PER MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI<br>In alternativa alla CMS è possibile optare per il sostenimento di un costo fisso dovuto per la messa a disposizione dei fondi relativi all'affidamento concesso. Detta commissione, commisurata all'importo totale dell'affidamento concesso, è indipendentemente dal suo effettivo utilizzo | Secondo le condizioni applicate sulla tipologia di conto corrente rilevabile dal relativo Foglio Informativo       |
| PENALE PER SCONFINO DELL'AFFIDAMENTO CONCESSO<br>Può essere addebitato un importo fisso a titolo di penale qualora, in caso di affidamento, il saldo conto del conto corrente evidenzi un sconfinamento superiore all'importo dell'affidamento concesso.<br>Tale penale è indipendente dai giorni e dall'importo dello sconfinamento.          | Secondo le condizioni applicate sulla tipologia di conto corrente rilevabile dal relativo Foglio Informativo       |
| SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA FIDO  | Max Euro 300,00  |
| SPESE PER REVISIONE PRATICA DI FIDO  | Max Euro 300,00  |
| RECUPERO SPESE PER VISURE IPOCATASTALI   | Quelle sostenute   |
| RECUPERO SPESE PER VISURE CAMERALI   | Quelle sostenute   |
| ALTRE CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE  | Per le altre condizioni economiche applicate si faccia riferimento ai fogli informativi relativi ai conti correnti |

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE / SERVIZIO

**NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE A TUTTI I RAPPORTI E SERVIZI DI IBL BANCA S.p.A. (NORME GENERALI)**

**Articolo 26 Diritto di recesso e Tempi di Chiusura**

1. Salvo ove diversamente previsto, i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono tutti a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il Cliente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico prima della data di efficacia del recesso e resta responsabile di ogni conseguenza derivante dall'utilizzo successivo dei servizi.

In forza del recesso esercitato da una delle parti, il Cliente è tenuto a consegnare tutta la documentazione richiesta dalla Banca per la chiusura del rapporto. Il singolo rapporto, così come tutti i rapporti oggetto di recesso, si intenderanno chiusi definitivamente entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso.

2. La Banca avrà facoltà di recedere anche soltanto da uno o più dei singoli rapporti disciplinati dallo stesso con effetto immediato, dandone comunicazione scritta qualora: a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento; c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti.

3. In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

5. Salvo ove diversamente stabilito, lo scioglimento di uno dei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni generali non comporta di per sé anche lo scioglimento degli altri rapporti.

**Articolo 27 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e non economiche – Modalità di comunicazione – Diritto di recesso del Cliente**

1. La Banca ha facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le presenti Norme generali e le norme relative ai singoli servizi e rapporti, senza alcuna eccezione qualora sussista un giustificato motivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificati motivi modifiche legislative o regolamentari, disposizioni di organi amministrativi o di vigilanza, modifiche alle regole di funzionamento degli organismi di gestione accentrata di strumenti finanziari, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche ed operative.

2. La Banca comunica al Cliente tali variazioni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di trenta giorni ed indicandone la relativa decorrenza osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Il Cliente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In difetto le modifiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.

3. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, può modificare, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni economiche applicabili al singolo rapporto o servizio, senza alcuna eccezione (tassi, condizioni, commissioni, modifiche al corrispettivo per i servizi prestati ecc.), comunicando tali variazioni al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di trenta giorni, ed indicandone la relativa decorrenza, osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano effettuate per giustificato motivo le variazioni, generalizzate o meno, connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi o comunque delle condizioni di mercato o altri fatti o atti (a titolo esemplificativo aumento degli oneri assicurativi e/o fiscali) suscettibili di rendere maggiormente onerosa la prestazione per la Banca.

5. Nel caso di modifica delle condizioni il Cliente ha diritto di recedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di modifica, dal singolo rapporto o servizio, senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate secondo quanto previsto dall'art. 118 D.Lgs. 385/93 e disposizioni di attuazione.

6. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso dal singolo rapporto o servizio entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente, con la decorrenza indicata nella comunicazione.

7. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

**Articolo 28 Legge applicabile - Determinazione del foro competente**

1. Le presenti Condizioni generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso è regolato dalla legge italiana.

2. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio in Roma presso la propria direzione generale all'indirizzo sopra indicato nelle presenti Condizioni. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore foro esclusivamente competente è quello di Roma.

**Articolo 30 Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie**

1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami - Roma Viale Campo Marzio, 46. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). A tal fine si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

2. Il Cliente può anche rivolgersi al *Conciliatore Bancario* per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it).

**NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA**

**Articolo 7 Apertura di credito e facoltà di recesso**

Le aperture di credito che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti regole:

- il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messaggi a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
- la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2 codice civile, la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa.

Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso di 15 giorni o anche senza preavviso in presenza di un giustificato motivo dandone comunicazione al Correntista. Il Correntista dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del recesso, risoluzione o della riduzione dell'apertura di credito, fatta salva l'intervenuta decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

Analogha facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;

- in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- le eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. Sul saldo finale risultante dall'estinzione del conto sarà applicato con capitalizzazione semplice, un tasso di mora pari al tasso debitore che regolava il credito al momento della revoca. La banca non sarà più tenuta all'invio dell'estratto conto periodico, fatta eccezione per la rendicontazione dovuta per l'estinzione del conto;
- le norme sub c) e d) si applicano ad ogni o sovvenzione sotto qualsiasi forma concessa dalla Banca al Correntista.

**Articolo 8 Interessi - Chiusura contabile conti debitori e creditori - Capitalizzazione infrannuale**

1. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e producono, a loro volta, interessi nella stessa misura dal giorno della loro capitalizzazione. Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al Correntista.

2. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita, portando in conto gli interessi, le commissioni e

le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi nella medesima misura pattuita.

3. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente è stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; tale periodicità può essere annuale o inferiore all'anno (e pertanto anche semestrale o trimestrale) in base a quanto pattuito nel singolo conto corrente.

4. Sui saldi dei conti debitori e su ogni altra obbligazione derivante dal rapporto di conto corrente, divenuti esigibili a carico del Correntista matureranno interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, calcolati in forma semplice fino al soddisfo.

5. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'articolo 31 della legge assegni.

6. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.

#### Articolo 9 Estratto conto

1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 codice civile.

2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista con pieno riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditati.

#### Articolo 18 Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie

1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Correntista potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami - Roma Viale Campo Marzio, 46. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). A tal fine si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

2. Il Correntista può anche rivolgersi al *Conciliatore Bancario* per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it).

### LEGENDA

|  |   |
|--|---|
| <b>CAPITALIZZAZIONE INTERESSI</b>                                  | Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.  |
| <b>C.M.S. (COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO)</b>                       | Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di liquidazione, a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi. La CMS - Commissione di Massimo Scoperto viene calcolata, nel rispetto della legge vigente, secondo la seguente formula: <b>CMS = p * M / 100</b><br>Dove:<br><b>CMS</b> è l'importo della Commissione di Massimo Scoperto che verrà addebitata nel periodo di liquidazione<br><b>p</b> è l'aliquota della commissione pattuita<br><b>M</b> è il valore massimo del saldo dare (uscite per il cliente), entro il limite del fido accordato, che presenta il conto, all'interno di una sequenza consecutiva di almeno 30 giorni di saldo dare nel periodo di liquidazione (trimestre). |
| <b>COMMISSIONI PER MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI</b>              | In alternativa alla CMS, che è calcolata in maniera percentuale sull'effettivo utilizzo dell'affidamento, è possibile optare per il sostenimento di un costo fisso dovuto per la messa a disposizione, da parte della banca, dei fondi relativi all'affidamento concesso. In tal caso il cliente pagherà detta commissione, solitamente commisurata all'importo totale dell'affidamento concesso dalla banca, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.   |
| <b>DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE</b>                                 | Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.  |
| <b>FIDO O AFFIDAMENTO</b>  | Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.  |
| <b>PENALE PER SCONFINO SULL'AFFIDAMENTO CONCESSO</b>               | A carico del cliente può essere addebitato un importo fisso a titolo di penale qualora, in caso di affidamento, il saldo conto del conto corrente evidenzia uno sconfinamento superiore all'importo dell'affidamento concesso dalla banca. Tale penale dovuta è indipendente dai giorni e dall'importo dello sconfinamento.   |
| <b>SALDO DISPONIBILE</b>   | Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.   |
| <b>SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO E SCONFINAMENTO EXTRA FIDO</b> | Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.   |
| <b>SPESE DI ISTRUTTORIA E SPESE DI REVISIONE PRATICA DI FIDO</b>   | Spese sostenute per l'esame di concedibilità e/o di revisione di un fido.   |
| <b>TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE</b>                               | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto..  |
| <b>T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO</b>                    | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.   |

### IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

|   |
|---|
| COGNOME E NOME _____                    |
| QUALIFICA _____ EMAIL _____             |
| ISCRITTO ALL'ALBO DEI _____ AL N. _____ |